



Comune di Livorno

Regolamento

dell'Imposta di Pubblicità e del Servizio delle Pubbliche Affissioni

Indice

TITOLO I

Norme generali

- Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 3 – Divieti
- Art. 4 – Suddivisione in categorie del territorio comunale
- Art. 5 – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

TITOLO II

Capo I

Dell’Imposta di pubblicità

- Art. 6 – Presupposto dell’imposta, soggetto passivo, modalità di applicazione dell’imposta: rinvio
- Art. 7 – Distinzioni dell’imposta di pubblicità
- Art. 8 – Autorizzazioni
- Art. 9 – Autorizzazioni temporanee
- Art. 10 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione
- Art. 11 – Dichiarazione
- Art. 12 – Pagamento dell’imposta
- Art. 13 – Installazione di impianti pubblicitari su beni comunali

Capo II

Del Servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 14 – Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 15 – Pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni
- Art. 16 – Soggetto passivo del diritto
- Art. 17 – Impianti per le Pubbliche Affissioni
- Art. 18 – Determinazione del diritto
- Art. 19 – Modalità di svolgimento del Servizio delle Pubbliche Affissioni

Abusivismo e sanzioni

- Art. 20 – Abusivismo e rimozione
- Art. 21 – Sanzioni amministrative
- Art. 22 – Sanzioni tributarie ed interessi

TITOLO III

Norme finali e transitorie

- Art. 23 – Entrata in vigore
- Art. 24 – Abrogazione del precedente Regolamento
- Art. 25 – Adeguamento alle nuove norme
- Art. 26 – Conservazione di precedenti norme
- Art. 27 – Rinvio
- Art. 28 – Istituzione di un capitolo per utilizzo dei proventi delle sanzioni

TITOLO I° Norme generali

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e disciplina la effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, soggette rispettivamente al pagamento di una imposta ed alla corresponsione di un diritto.

2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe della pubblicità e dei diritti relativi al servizio delle pubbliche affissioni, si dà atto che il Comune di Livorno appartiene alla Classe II, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 2

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Nell'ambito del territorio comunale, la tipologia ammessa degli impianti e dei mezzi pubblicitari è la seguente:

a. Insegna o targa – mezzo pubblicitario posto ad individuare la presenza di una attività (commerciale, artigianale, industriale, di servizio od altro), della quale potrà indicare nome o ragione sociale, tipo di attività od esercizio, i prodotti od i servizi ad essa connessi;

b. Cartello – mezzo pubblicitario realizzato su pannello rigido, non deteriorabile, la cui stabilità sia garantita da una struttura adeguatamente dimensionata, di tipo mono o bi-facciale;

c. Manifesto – mezzo pubblicitario prevalentemente realizzato su carta, di dimensione modulare (mt. 0,70 x 1,00) semplice o multiplo, da apporre su appositi impianti di supporto di tipo bi-facciale, stabilmente infissi al suolo, oppure di tipo monofacciale, come riquadri o supporti (prevalentemente metallici, denominati "lamiere") applicati su paramenti o superfici murarie;

d. Locandina – mezzo pubblicitario prevalentemente cartaceo, di dimensioni ridotte rispetto al manifesto, da apporre all'interno di esercizi pubblici e commerciali. Se realizzata in materiale rigido, può essere posizionata sul terreno;

e. Volantino – mezzo pubblicitario prevalentemente cartaceo, di dimensioni ridotte (formato A4 o simili), utilizzato per la trasmissione diffusa tramite appositi incaricati;

f. Striscione – mezzo pubblicitario mono o bi-facciale, realizzato su supporti non rigidi, generalmente in tessuto, avente uno sviluppo prevalentemente orizzontale e formato da uno o da più elementi (es. festone di bandierine), posto in attraversamento perpendicolare a vie, piazze o luoghi di transito ed ancorato ad appositi supporti di sicurezza, ad una altezza tale da non creare intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità;

g. Stendardo o Gonfalone – mezzo pubblicitario monofacciale privo di rigidezza, realizzato con materiali di qualsiasi natura, a prevalente sviluppo verticale, da ancorare esclusivamente a sostegni (es. pali) all'uopo dedicati, senza intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. Le posizioni dei sostegni cui ancorare detti mezzi pubblicitari sono stabilite dal Piano Generale degli Impianti di cui al successivo art. 5. E' fatto comunque divieto di ancoraggio ai pali di sostegno dei cartelli della segnaletica stradale, delle linee elettriche, dell'illuminazione pubblica e agli alberi.

h. Preinsegna – mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla

pubblicizzazione della sede dove si esercita una determinata attività;

i. Totem – elemento tridimensionale, vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione dei messaggi, sociali o commerciali, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio, prevedendo funzioni di pubblico servizio.

f. Stele – elemento multifacciale con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio culturale, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

2. I mezzi pubblicitari di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, potranno essere di tipo pittorico ed a cromatismo semplice o luminoso e, in quest'ultima ipotesi, detto cromatismo potrà essere a luce propria od a luce riflessa da apparecchi all'uopo installati. Inoltre, detti mezzi potranno altresì essere realizzati mediante l'impiego di strutture meccaniche o diodi luminosi o lampadine o simili che, mediante un controllo elettronico od elettromeccanico, garantiscono la variabilità del messaggio pubblicitario o la sua visione in forma intermittente.

3. Ai fini del presente articolo, sono da ritenersi mezzi pubblicitari anche tutti quei supporti non espressamente destinati alla effettuazione di pubblicità ma che contengano comunque messaggi pubblicitari, come, a titolo esemplificativo, tende, apparecchi di illuminazione, ombrelloni, bacheche, autoveicoli.

4. Ai fini della imposizione fiscale e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, i mezzi pubblicitari sono suddivisi altresì in "permanenti" e "temporanei", a seconda che siano utilizzati per supportare pubblicità soggetta, rispettivamente, al pagamento per anno solare di riferimento oppure al pagamento per periodi di imposta inferiori all'anno solare, così come specificato al successivo art. 7.

5. In particolare, messaggi pubblicitari potranno essere apposti altresì su elementi di arredo urbano o di servizio, come pensiline, parapetonali, cestini rifiuti, mezzi informatici o telematici di informazione al pubblico, la cui ubicazione e gestione sarà disciplinata da apposite convenzioni, il cui schema tipo sarà approvato dalla Giunta Comunale.

6. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, la superficie massima ammessa per i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo, se installati nel centro abitato, non può essere superiore a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti, di seguito denominato Piano. Quest'ultimo stabilisce limiti diversificati a seconda delle zone e delle tipologie dei mezzi pubblicitari che si intenda installare.

7. Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi, installati nei centri abitati, da stabilirsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, da parte dei Regolamenti Comunali, sono fissate dalle Norme Tecniche del Piano.

8. Ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. n. 495/1992, il titolare dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto medesimo, ponendo in essere tutti gli interventi necessari per la loro manutenzione, allo scopo di evitare pericoli od inconvenienti per la pubblica incolumità o per la circolazione stradale. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto altresì ad applicare, all'impianto pubblicitario, la targhetta prevista dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, contenente tutte le indicazioni previste dalla suddetta norma. Detta targhetta dovrà essere sostituita ogni qualvolta si proceda al rinnovo dell'autorizzazione o sia variato uno qualsiasi dei dati in essa contenuti.

Art. 3

Divieti

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, nonché l'effettuazione della stessa, con modalità non conformi al presente Regolamento.

2. E' vietato effettuare lanci di volantini sia da autoveicoli fermi che in movimento, sia da parte degli incaricati della loro distribuzione.

Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 217 del 14/12/2005, è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedano la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

3. Per i divieti e le limitazioni relative alla effettuazione di pubblicità e di pubbliche affissioni, si fa altresì rinvio alle norme contenute nel D. Lgs. n. 285/1992 di approvazione del "Nuovo Codice della Strada" ed al D.P.R. n. 495/1992 di approvazione del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada", loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Suddivisione in categorie del territorio comunale

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Livorno vengono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, alla categoria speciale è applicabile una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Le località classificate in categoria speciale sono indicate nell'apposito elenco allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante. Si procede alla revisione dell'elenco ogniqualvolta sia necessario ed opportuno adeguarlo alle mutate condizioni socio-economiche, urbanistiche e commerciali della città. Appartengono alla categoria normale tutte le altre località del territorio comunale non comprese nell'elenco anzidetto.

3. La maggiorazione tariffaria di cui al comma 1, viene stabilita con le delibere della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

4. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 285/1992; la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva.

Art. 5

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prende in esame i vari mezzi pubblicitari e le rispettive caratteristiche, così come descritti al precedente art. 2, e ne individua le possibilità di installazione e le dimensioni a seconda delle diverse caratteristiche del territorio comunale. A tale scopo, il Piano suddivide il territorio comunale in zone omogenee, in funzione delle loro peculiarità e destinazioni d'uso, in modo da assicurare la salvaguardia dei valori storico-architettonici, paesaggistici e di decoro urbano di ciascuna area, tramite previsione di specifiche disposizioni, e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici e dei divieti e vincoli imposti da norme di carattere generale, in particolare dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di esecuzione, e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Per quanto concerne gli impianti pubblicitari di cui al 1° comma, lettera a), del precedente art. 2, il Piano stabilisce, in una parte specifica delle Norme Tecniche, forme, tipologie e colori ammissibili, a seconda delle zone entro le quali si intenda apporli.

3. Per quanto concerne gli impianti a carattere temporaneo, il Piano stabilisce, a seconda delle zone entro le quali si intenda installarli, le caratteristiche tipologiche e dimensionali ammesse.

4. Il Piano, predisposto in base ai criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Il Piano può inoltre essere oggetto di revisione periodica, a seguito delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e delle attività produttive, e di ogni altra causa rilevante illustrata nel provvedimento di modifica e aggiornamento.

TITOLO II°

Capo I

Dell'Imposta di Pubblicità

Art. 6

Presupposto dell'imposta, soggetto passivo, modalità di applicazione dell'imposta: rinvio

1. Per quanto attiene il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo e le modalità di applicazione dell'imposta si fa espresso rinvio alle norme contenute negli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Ai fini della applicazione del presente Regolamento e delle relative tariffe dell'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, si specifica che per "mezzo" attraverso il quale si diffonde il messaggio pubblicitario si intende uno qualsiasi degli impianti di cui al precedente art. 2.

Art. 7

Distinzioni dell'imposta di pubblicità

1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, l'Imposta di Pubblicità è distinta in:

A) pubblicità soggetta al pagamento per anno solare di riferimento;

B) pubblicità soggetta al pagamento per periodi di imposta inferiori all'anno solare, specificati caso per caso.

2. Rientrano nelle fattispecie di cui alla lett. A) del precedente comma 1, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993:

- la c.d. "pubblicità ordinaria", di cui al 1° comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993;

- la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui (3° comma, art. 12, del D. Lgs. n. 507/1993);

- la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993);

- la pubblicità effettuata per conto altrui, oppure dall'impresa per conto proprio con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, avente durata superiore a tre mesi (art. 14, 1° e 3° comma D. Lgs. n. 507/1993).

Art. 8

Autorizzazioni

1. All'interno del centro abitato, l'effettuazione della pubblicità che richiede l'installazione o la collocazione di appositi impianti o di insegne, di cui all'articolo 2, sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le modalità stabilite dal presente regolamento. Tale autorizzazione è richiesta anche

per la pubblicità che prevede la semplice decorazione di facciate, muri, saracinesche od altre superfici all'uopo destinate.

All'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale è sanzionata ai sensi di legge.

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a presentare apposita richiesta, con procedura informatizzata e nel rispetto delle norme sul bollo, sul portale telematico indicato nella rete civica del Comune di Livorno. Alla richiesta è necessario allegare la documentazione indicata nel modulo accessibile sul portale telematico.

3. Qualora la collocazione degli impianti di cui al comma 1 interessi edifici ed aree, comprese loro pertinenze, soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici o storici, l'interessato deve richiedere agli enti competenti il loro parere. Gli estremi del parere favorevole devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 2.

Nel caso di installazione di impianti pubblicitari su tratti di strada, traversanti il centro abitato, di proprietà di enti o soggetti diversi dal Comune, il soggetto interessato deve richiedere all'ente o soggetto proprietario il nulla osta, i cui estremi dovranno essere riportati nella richiesta di autorizzazione.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio competente cura l'istruttoria verificando la completezza formale della richiesta e della documentazione allegata. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione di tutta la documentazione. Nel caso di carenza e/o incompletezza della documentazione, l'Ufficio provvede a richiederla al soggetto interessato. Fino alla ricezione della suddetta documentazione il termine del procedimento rimane sospeso. Qualora l'interessato non fornisca entro 30 giorni tutta la documentazione e/o i chiarimenti richiesti, la domanda di autorizzazione viene respinta.

5. In base al tipo di mezzo pubblicitario che si intende installare ed alla sua collocazione nel territorio comunale, l'Ufficio può richiedere pareri tecnici agli uffici comunali competenti in materia di mobilità, arredo urbano e di edilizia; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione o autorizzazione. Il parere deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni in caso di motivate esigenze istruttorie. Nel caso in cui il parere non sia espresso nei termini suddetti, esso si intende reso in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

6. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, l'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. In caso di diniego l'Ufficio invia all'interessato apposita comunicazione.

7. L'autorizzazione è personale e non cedibile. L'interessato che ha ricevuto la comunicazione di esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a presentare la dichiarazione di pubblicità con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

8. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

9. Nel caso di subingresso, ad esempio per cessione d'azienda, senza alcuna modifica agli impianti pubblicitari, la nuova autorizzazione viene rilasciata per il rimanente periodo di validità della originaria autorizzazione. La richiesta di subingresso deve essere presentata con le stesse modalità di cui al comma 2, e deve essere corredata dalla dichiarazione che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

10. Salvo il caso di rinnovo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla completa rimozione del mezzo pubblicitario ed alla rimessa in pristino dei luoghi.

11. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo, per la pubblicità effettuata nei

modi seguenti:

- a) all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo o negli esercizi pubblici in genere, purché non visibile dalla pubblica via;
- b) con avvisi di superficie inferiore a un quarto di metro quadro, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi;
- c) eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa e sia contenuta nella sagoma del veicolo;
- d) per l'esposizione di locandine cartacee da collocare a cura dell'utenza all'esterno e all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico. In questo caso le locandine devono essere preventivamente timbrate, a cura dell'Ufficio competente, con la data di scadenza dell'esposizione;
- e) con aeromobili o palloni frenati e simili;
- f) mediante la distribuzione di volantini.

In tutti i casi di cui sopra, la pubblicità è consentita previo pagamento dell'imposta di pubblicità, salvo casi di esenzione previsti dalla legge, e presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 507/1993.

Art. 9

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee, aventi durata non superiore a tre mesi e rilasciate per impianti temporanei, così come individuati dall'art. 5 del Piano, sono rilasciate con le modalità di cui all'articolo precedente.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale.
3. L'autorizzazione temporanea è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Comunale competente entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, completa di tutta la documentazione prescritta. Tale termine potrà essere prorogato di 10 giorni per l'acquisizione da parte dell'Ufficio di eventuali pareri tecnici richiesti agli Uffici competenti.

In caso di diniego l'Ufficio invia all'interessato motivata comunicazione.

4. L'interessato, che ha ricevuto la comunicazione di esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a presentare la dichiarazione di pubblicità con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 è tenuto, a sua cura e spese, alla rimozione dei mezzi entro e non oltre ventiquattro ore dalla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 10

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dall'autorizzazione:
 - la non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato;
 - l'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari;
 - il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione delle norme del presente regolamento;
 - il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni.
2. L'autorizzazione è revocata:
 - per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
3. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni indicate dal Comune.

Art.11

Dichiarazione

1. Prima dell'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario il soggetto passivo, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 507/1993, è tenuto a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune. Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione di pagamento, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione di pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il termine per l'eventuale presentazione della denuncia di cessazione o variazione rimane confermato al 31 gennaio, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993. Decorso il termine anzidetto, l'eventuale denuncia di cessazione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo, mentre dovrà essere interamente corrisposta l'imposta annuale.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3 del D. Lgs. N. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 12

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10.
2. Il termine per il pagamento dell'imposta della pubblicità annuale, successivo al primo anno di imposizione, è fissato al 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo complessivo superi € 1.549,00, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate uguali trimestrali anticipate, alle seguenti scadenze: prima e seconda rata entro il 31 marzo, terza rata entro il 30 giugno, e quarta rata entro il 30 settembre.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di apposito conto corrente postale messo a disposizione dal Comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13

Installazione di impianti pubblicitari su beni comunali

1. Il Comune di Livorno può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, gli impianti pubblicitari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono consentite, previo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, a seguito di provvedimento di concessione, e sono soggette al pagamento di un canone non ricognitorio, così come previsto dal regolamento per la disciplina delle concessioni di beni comunali con impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 25

maggio 2015.

3. Il titolare della concessione è tenuto inoltre alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 11, allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità.

4. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione, al concessionario può essere richiesto, sulla base della tipologia e del numero di impianti da installare, il versamento di un deposito cauzionale di importo pari al 10% del valore complessivo del canone, con un minimo di €. 100,00, per tutta la durata della concessione. La cauzione deve essere prestata in contanti presso la Tesoreria comunale. La suddetta cauzione verrà svincolata al termine della concessione, previa verifica dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni in essa contenute.

5. Nel caso di concessioni di rilevante importo o riguardanti particolari tipologie di impianto, il Comune può richiedere garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

CAPO II

Del servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 14

Istituzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, è istituito nel Comune di Livorno il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

2. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, e dall'articolo 3 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, disciplina l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e l'applicazione dei relativi diritti.

3. Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, in materia di affissioni dirette.

4. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi il servizio di pubblica affissione e defissione di manifesti su impianti comunali. Il Comune si riserva il controllo dei diritti versati e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata, nonché il controllo della tempestività e regolare affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs n. 507/1993, il Comune appartiene alla classe II.

6. Il Servizio delle Pubbliche Affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, ovvero di natura commerciale.

7. Le disposizioni previste nel presente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili con quanto previsto dal D. Lgs n. 507/1993, anche al Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 15

Pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è dovuto un diritto così come disciplinato dal presente regolamento.

2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, oppure mediante sistemi telematici indicati sulla rete civica del Comune di Livorno.

Art. 16

Soggetto passivo del diritto

1. Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio, e da colui nel cui interesse è effettuata l'affissione.

Art. 17

Impianti per le pubbliche affissioni

1. Si definisce impianto per le pubbliche affissioni il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesto di qualunque materiale costituito.

2. La tipologia, la destinazione, le caratteristiche tecniche, la disciplina generale di inserimento e le limitazioni, sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti.

3. Le quantità e la localizzazione territoriale degli impianti destinati all'utilizzo da parte del Servizio delle Pubbliche Affissioni, sono indicate nel vigente Piano Generale degli Impianti.

4. La Giunta Comunale è incaricata di procedere, in sede di revisione del Piano degli Impianti di cui al precedente art. 5. all'eventuale modifica del numero e della superficie degli impianti, laddove si renda necessario ristabilire il rapporto di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 507/1993.

5. Per il servizio delle Pubbliche Affissioni la superficie complessiva degli impianti a ciò adibiti sul territorio comunale è pari a mq. 6.000. Si dà atto che tale superficie è superiore al minimo previsto dall'articolo 18, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, con il presente Regolamento si stabilisce che la superficie degli impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque non avente carattere commerciale, è pari al 35% della superficie complessiva di cui al precedente comma 5.

7. La superficie degli impianti da destinare ad affissioni dirette da parte di soggetti privati, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993, è pari al 25% della superficie di cui al precedente comma 5. In tal caso sarà dovuta l'imposta di pubblicità, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993.

8. E' riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di eseguire affissioni sugli assiti, steccati, graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili. Tali spazi, di durata temporanea comunque non superiore a quella del cantiere, non sono computabili ai fini della determinazione della superficie degli impianti di cui all'articolo 18, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 18

Determinazione del diritto

1. Per la determinazione delle tariffe, delle maggiorazioni, delle riduzioni e delle esenzioni, si rinvia a quanto dettagliatamente disciplinato dagli artt. 19, 20 ,21 e dall'articolo 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/1993.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993, il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere contestuale alla richiesta del servizio, ed il relativo bollettino, o altra prova documentale, dell'avvenuto pagamento, va allegato alla presentazione della domanda di affissione a cui si riferisce.

3. L'Amministrazione Comunale non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 19

Modalità di svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993.
2. Al Servizio delle Pubbliche Affissioni compete, in particolare:
 - a. la ricezione del materiale da affiggere;
 - b. la sua ripartizione e distribuzione in relazione alle commissioni ricevute, al relativo ordine cronologico, alle richieste espresse dall'utenza ed alla capacità ricettiva degli impianti e spazi destinati alle affissioni;
 - c. la vidimazione del materiale di cui sopra, con indicazione della data di scadenza;
 - d. la distribuzione e consegna del materiale al personale incaricato dell'affissione;
 - e. l'annotazione in apposito Registro della data di consegna all'Ufficio del materiale da affiggere, della data di scadenza e dell'ubicazione (distinta tra località in categoria normale o speciale) del suddetto materiale;
 - f. la tenuta e l'aggiornamento della documentazione contabile prevista dal Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, relativo alle "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", in particolare dall'art. 2;
 - g. la tenuta e la conservazione degli atti previsti dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale.
3. Il soggetto che richiede l'effettuazione del servizio di affissione del proprio materiale pubblicitario dovrà, salvo i casi di affissione d'urgenza disciplinati dall'articolo 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/1993, consegnare detto materiale all'Ufficio Affissioni e Pubblicità almeno tre giorni prima dell'inizio della affissione.

CAPO III

Abusivismo e sanzioni

Art. 20

Abusivismo e rimozione

1. Sono considerate abusive:
 - Tutte le forme di pubblicità esposte senza la dovuta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, o nella dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.
 - La pubblicità non rimossa a seguito di regolare denuncia di cessazione per scadenza o rinuncia all'autorizzazione.
 - La pubblicità mantenuta a seguito di comunicazione di rimozione per intervenuta revoca o decadenza dall'autorizzazione o concessione.

Art. 21

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni di cui all'articolo precedente conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 ad €.

1.549,00, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 157, della L. n. 296/2006, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel sopraccitato verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni pecuniarie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 22

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

5. Prima della notifica di un atto di accertamento il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti, nonché secondo quanto stabilito dall'art. 42 del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie del Comune di Livorno, approvato con deliberazione di C.C. n. 50/31.03.2008, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO III°

Norme finali e transitorie

Art. 23**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Art. 24**Abrogazione del precedente Regolamento**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento, e a far data dalla sua entrata in vigore, cessa di avere efficacia ed è abrogato il Regolamento dell'Imposta di Pubblicità e del Servizio Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 settembre 1994 n. 135, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 febbraio 1998 n. 21.

Art. 25**Adeguamento alle nuove norme**

1. I mezzi pubblicitari già autorizzati possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, sino alla naturale cessazione di efficacia delle autorizzazioni in essere.

Art. 26**Conservazione di precedenti norme**

1. Si dà espressamente atto che, anche a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono piena efficacia i seguenti atti deliberativi in precedenza adottati, salvo loro nuova adozione o modifica:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 30.12.2002, di approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e successive modifiche ed integrazioni;
- tutte le deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, compresa la tariffa delle località in categoria speciale.

Art. 27**Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nel D. Lgs. n. 507/1993, nel Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992), nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 28**Istituzione di un capitolo per utilizzo dei proventi delle sanzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993, il Bilancio Comunale prevede un apposito capitolo di spesa, alimentato dai proventi di cui alle sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993, destinato al miglioramento e potenziamento del servizio comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.